

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO**  
*Via delle Ville n°4 - 81100 CASERTA*  
*Tel. e Fax. 0823-27.93.00*  
P.E.C.: [avv.antoniodecrescenzo@pec.it](mailto:avv.antoniodecrescenzo@pec.it)  
[www.studiolegaledecrescenzo.com](http://www.studiolegaledecrescenzo.com)

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

*-Sezione Lavoro-*

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**Per:** il sig. **MUSONE ANTONIO**, nato a Marcianise (CE) il 31/10/1974 ed ivi residente al Viale XXIV Maggio n. 58, c.f. MSNNTN74R31E932F, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rosario De Crescenzo (DCRNNR76P10B963A) del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE) e con lo stesso elettivamente domiciliato in Caserta alla Via delle Ville n. 4, giusta procura speciale allegata in atti e trasmessa unitamente al presente ricorso.

*Il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): [avv.antoniodecrescenzo@pec.it](mailto:avv.antoniodecrescenzo@pec.it)*

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

**- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *p.t.*;  
**- Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA**, in persona del Dirigente *p.t.*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, sita in (40123) Bologna alla Via A. Testoni, n. 6

*- Resistenti -*

**E NEI CONFRONTI**

di tutti i docenti inseriti nell'elenco GPS Incrociate Sostegno Fascia II, ADSS  
– Sostegno Scuola Secondaria II grado per la provincia di Bologna

*-Potenziali controinteressati-*



## PREMESSA IN FATTO

Il sig. Musone è insegnante precario della scuola pubblica regolarmente inserito nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) istituite per la provincia di Bologna, con validità per il biennio scolastico 2022/2024, in virtù di istanza presentata in data \_\_\_\_ (ALL.1).

In data 14/08/2022, nel rispetto del dettato normativo di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, disciplinante le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124”* (ALL. 2), il ricorrente, possedendone i requisiti, ha presentato altresì formale istanza *“Informatizzazione nomine supplenze”*, avente prot. n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8845995 del 14/08/2022, con la quale ha richiesto all'Amministrazione resistente di partecipare alla procedura di assegnazione delle nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche, indetta per il corrente a.s. 2022/23 (ALL. 3).

In particolare, l'istante avendone titolo, ha espresso le proprie preferenze per i seguenti specifici insegnamenti:

a) GPS Fascia 2 B003 – Laboratori di Fisica; b) GPS Fascia 2 – B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche; c) GPS incrociate Sostegno Fascia 2 – ADSS – Sostegno Scuola Secondaria II grado, provvedendo altresì ad indicare, nell'apposita sezione dedicata, **il titolo di riserva posseduto, quale invalido civile**, ai fini dell'assunzione sul contingente di posti riservato, ai sensi della Legge n. 68/1999 e D.lgs. n. 66/210, art. 678 comma 9 e 1014 comma 3.

In forza di tale domanda, il ricorrente ha espresso, come prescritto dalla normativa le 150 preferenze per sedi, classi di concorso e tipologia di posto, per cui è stato regolarmente inserito nella II fascia delle GPS e delle Graduatorie Provinciali Incrociate per il sostegno (d'ora in poi GPI), istituite per la provincia di Bologna.



A seguito della nota prot. n. 11485 del 30.08.2022 (**ALL. 4**), con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, Ambito Territoriale per la provincia di Bologna, a parziale rettifica della precedente nota prot. n. 11441 del 29.08.2022, ha approvato e pubblicato gli elenchi delle G.P.S. per la scuola secondaria di II grado di II fascia e le G.P.I. per il sostegno relativi alla scuola secondaria di II grado, il prof. Musone vi è risultato regolarmente inserito, nella qualità di docente riservista, specificatamente:

- a) nella posizione **175** con un punteggio pari a **28**, per la c.d.c. B003;
- b) nella posizione **83** con un punteggio pari a **34**, per la c.d.c. B015;
- c) nella posizione **6049** con un punteggio pari a **34** per ADSS – Sostegno scuola secondaria di II grado, nell'ambito delle GPI di II fascia.

\*\*\*

È opportuno precisare che anche per l'a.s. 2022/23 le operazioni di conferimento delle nomine a tempo determinato nelle GPS e GPI sono state effettuate dalla piattaforma informatizzata in uso per questo tipo di procedura e numerose sono state le segnalazioni giunte al Ministero circa l'avvenuta nomina di aspiranti posti in posizione peggiore rispetto a coloro che, pur vantando un punteggio superiore, sono però risultati scavalcati (**ALL. 5**).

Ebbene con grande rammarico, dopo la pubblicazione degli esiti delle proposte assunzionali finalizzate alla stipula di contratti di lavoro a t.d. avvenuta con nota prot. n. 11516 del 30.08.2022 diramata dall'U.S.R. per l'Emilia-Romagna, A.T. di Bologna (**ALL. 6**), anche il ricorrente apprendeva di essere stato “scavalcato” da docenti che, nell'ambito delle G.P.S. e delle G.P.I. di II fascia istituite per la provincia di Bologna, si trovavano in posizione peggiore, pur vantando anch'essi uno specifico titolo di riserva ex L. n. 68/1999.

In particolare, presa visione del suddetto bollettino, il ricorrente constatava di non aver ricevuto alcun incarico e che le cattedre da lui indicate e regolarmente **inserite tra le 150 preferenze, con la medesima tipologia di**



contratto assegnata (fino al termine delle attività didattiche), erano state conferite invece a docenti aventi un punteggio nettamente inferiore al suo.

In particolare:

presso l'istituto scolastico "I.I.S. Giordano Bruno" – C.M. BOIS00300A, puntualmente indicato dal ricorrente nel proprio ordine di preferenze, sono stati assegnati su posto di sostegno ADSS– Sostegno Scuola Secondaria di II grado i docenti:

1. **MONTUORI** Nadia (risultante nell'ambito delle Graduatorie Incrociate di II fascia alla posizione n. 8327 e con punteggio 79) con tipologia di contratto "*fino al termine delle attività didattiche*";
  2. **LATERZA** Giuseppe, (risultante nell'ambito delle Graduatorie Incrociate di II fascia alla posizione n. 13049 e con punteggio 12.5), con tipologia di contratto "*fino al termine delle attività didattiche*";
  3. **SAVA** Vittorio, (risultante nell'ambito delle Graduatorie Incrociate di II fascia alla posizione n. 13050, con punteggio 12.5) con tipologia di contratto "*fino al termine delle attività didattiche*".
- presso l'istituto scolastico "G. Scarabelli – L. Ghini" – C.M. BOTA03000D, puntualmente indicato dal ricorrente nel proprio ordine di preferenze, sono stati assegnati su posto di sostegno ADSS– Sostegno Scuola Secondaria di II grado i docenti:
1. **SCOGNAMIGLIO** Vittorio, (risultante nell'ambito delle Graduatorie Incrociate di II fascia alla posizione n. 10182 e con punteggio 25.5), con tipologia di contratto "*fino al termine delle attività didattiche*";
  2. **COLICINO** Daniele, (risultante nell'ambito delle Graduatorie Incrociate di II fascia alla posizione n. 12581 e con punteggio 15.5), con tipologia di contratto "*fino al termine delle attività didattiche*".
- presso l'istituto scolastico "ITC Gaetano Salvemini" – C.M. BOTD080001, puntualmente indicato dal ricorrente nel proprio ordine di preferenze,



sono stati assegnati su posto di sostegno ADSS– Sostegno Scuola Secondaria di II grado i docenti:

1. **ROMANO** Nunzia, (risultante nell'ambito delle Graduatorie Incrociate di II fascia alla posizione n. 8717 e con punteggio 28.5), con tipologia di contratto "*fino al termine delle attività didattiche*";
2. **FREZZA** Elena, (risultante nell'ambito delle Graduatorie Incrociate di II fascia alla posizione n. 9181 e con punteggio 27.5), con tipologia di contratto "*fino al termine delle attività didattiche*";
3. **COTRONEO** Federica, (risultante nell'ambito delle Graduatorie Incrociate di II fascia alla posizione n. 12343 e con punteggio 17.5), con tipologia di contratto "*fino al termine delle attività didattiche*";
4. **CONETTA** Francesco, (risultante nell'ambito delle Graduatorie Incrociate di II fascia alla posizione n. 12526 e con punteggio 16), con tipologia di contratto "*fino al termine delle attività didattiche*";
5. **NAPPI** Felice, (risultante nell'ambito delle Graduatorie Incrociate di II fascia alla posizione n. 13037 con punteggio 12.5), con tipologia di contratto "*fino al termine delle attività didattiche*".

Ebbene i suddetti docenti, tutti convocati da GPI di II fascia, ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di II grado, benché titolari di specifica riserva ex L. n. 68/1999 al pari dell'odierno ricorrente, godono però di un punteggio decisamente inferiore e dunque vantano, nell'ambito delle Graduatorie Incrociate di II fascia istituite per la provincia di Bologna, una posizione degradata rispetto allo stesso che, invece, è inserito alla posizione n. **6049** con punteggio pari a **34**.

Successivamente, l'U.S.R. Emilia-Romagna- A.T. di Bologna ha provveduto ad emanare ulteriori bollettini di assegnazione delle sedi rimaste vacanti, previa pubblicazione delle disponibilità residue, fino ad arrivare ad oggi al XXVII sessione di nomine di cui alla con nota prot. n. 17768 del 15.12.2022 (**ALL. 7**), in relazione ai quali il prof. Musone continua ancora a non risultare assegnatario di alcun incarico.



In data 14.10.2022, al fine di conoscere le ragioni che hanno spinto l'amministrazione resistente all'assegnazione delle nomine a supplenza in favore dei suddetti aspiranti, il ricorrente ha presentato formale istanza di accesso ex L. n. 241/90, con la quale ha chiesto di avere copia delle domande presentate in relazione all'a.s. 2022/23 dai suddetti docenti (**ALL. 8**).

Tuttavia, dalle stesse non è stato possibile scorgere alcuna discrasia atta a giustificare l'avvenuta nomina a supplenza in loro favore e a discapito del docente odierno ricorrente!

È pertanto lampante la lesione del diritto all'assunzione del prof. Musone, in quanto trattasi di cattedre assegnate a candidati con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dallo stesso, aventi ad oggetto nomine a tempo determinato corrispondenti alle preferenze da egli indicate nella domanda.

Da qui la necessità del presente ricorso che va articolato alla luce dei seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.**

Preliminarmente va rilevato che la presente controversia verte inequivocabilmente sull'accertamento del diritto soggettivo all'assunzione spettante al docente Musone circa il conferimento di supplenza, previa disapplicazione dei provvedimenti dirigenziali finalizzati al conferimento di incarichi a tempo determinato a favore del personale docente, i quali non assumono i connotati di atti di diritto pubblico, espressione di poteri organizzativi autoritativi, ma di atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato che, dunque, non comportano alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, per cui la controversia non può che ricadere nella giurisdizione del giudice ordinario.

Sul punto, più volte è intervenuta la giurisprudenza di Cassazione ribadendo la sussistenza della giurisdizione ordinaria ogni qualvolta che si discuta della legittimità dei singoli atti di conferimento degli incarichi.



In particolare, recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5454/2019 hanno precisato che la giurisprudenza si determina guardando al *petitum* sostanziale della domanda, pertanto *“...occorre distinguere (...) a seconda che la questione, involgente su un atto di gestione delle graduatorie riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell’interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell’ambito della graduatoria ovvero l’oggetto del giudizio sia l’accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l’annullamento della regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria.”*

Questo orientamento è stato poi sposato anche da diversi Tribunali, tra cui il Tribunale di Roma che con sentenza n. 2823/2020 ha chiarito che: *“... se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente rivolta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”*.

Dunque, la circostanza che, nel giudizio, vengano in questione anche atti amministrativi presupposti non incide sulla giurisdizione del giudice



ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

Pertanto, non vi è dubbio che nel caso di specie sussiste la giurisdizione in favore del giudice ordinario.

## 2. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DELL'ADITO TRIBUNALE.

Com'è noto, l'art. 413 c.p.c., comma V, introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80, stabilisce che: “Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.”

Il Tribunale dell'Aquila con sentenza 2859/2019 nel chiarire il criterio attraverso cui individuare correttamente il foro competente nelle controversie promosse nei confronti della Pubblica Amministrazione, statuisce che: *“Con l'art. 40 d.lgs. cit. il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto – per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio – trattandosi di foro esclusivo che da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato e dall'altra preclude ogni riferimento a criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro”.*

Nel caso di specie deve trovare applicazione il 5° comma dell'art. 413 c.p.c., come introdotto dall'art. 40 del D.Lgs n. 80/98, il quale individua nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la **competenza per territorio del Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio il dipendente era addetto al momento della cessazione del rapporto**, che nella fattispecie va individuata con





l'Ufficio Scolastico presso il quale il dipendente risultava assegnato (Tribunale di Roma 11.12.2003, Tribunale di Firenze 20.03.2001.)

Orbene, tenuto conto che alla data del presente ricorso l'ultimo contratto individuale di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Ministero resistente è stato stipulato dal prof. Musone Antonio per una cattedra di insegnamento presso l'Istituto di Istruzione Superiore "F. Alberghetti" di Imola (BO) – C.M. BOIS01400R, con decorrenza dal 07/09/2021 e cessazione al 30/06/2022 (**ALL. 9**), non vi è dubbio che nel caso di specie, in applicazione della norma di rito di cui al 5° comma dell'art. 413 c.p.c., come introdotto dall'art. 40 del D.Lgs n. 80/98, per la cognizione del presente giudizio sussiste senz'altro la competenza territoriale dell'adito Tribunale.

### **3. SUL FUMUS BONI IURIS: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E DEL PRINCIPIO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.**

Dalle osservazioni svolte emerge la lesione del diritto all'assunzione del ricorrente discendente dall'illegittimità dell'atto di individuazione, e conseguente nomina, dei docenti destinatari delle suddette supplenze, come è emerso dal bollettino nomine di cui alla nota prot. n. 11516 del 30.08.2022 (*cfr.* All. 6), per essere stati nominati docenti che si trovano in posizione decisamente inferiore rispetto a quella rivestita dal ricorrente nella graduatoria, pur avendo al pari dello stesso specifico titolo di riserva.

\*\*\*

Per una migliore comprensione della fattispecie è opportuno un breve *excursus* sulla procedura di conferimento delle supplenze dalla G.P.S. per il personale docente ed educativo utilizzata per il biennio 2022/2024.

Stante l'emergenza sanitaria in corso ed al fine di ridurre le occasioni di assembramento connesse alle tradizionali convocazioni in presenza, l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato al personale docente è stata completamente informatizzata ed affidata ad un "algoritmo", che attribuisce le sedi sulla base di una perfetta corrispondenza tra posizione



in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

La normativa di riferimento è contenuta nell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 (cfr. all. 2).

In particolare l'art. 12, comma 3, della suddetta ordinanza, rubricato *"Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche"*, dopo aver premesso, ai precedenti commi 1 e 2, che le operazioni di conferimento delle supplenze sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata e dopo aver statuito circa la titolarità al conseguimento delle supplenze esclusivamente in capo agli aspiranti utilmente collocati nelle G.A.E. e, in subordine nelle G.P.S., che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi, secondo le modalità rese note dal Ministero, dispone che: *"attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinano fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente."*

Al successivo comma 4, inoltre, statuisce che: *"la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce, altresì, rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/ tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata*



*assegnazione dell'incarico a tempo determinato per le graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento."*

**Ebbene, dalla semplice lettura della disposizione è possibile cogliere le due ipotesi di rinuncia all'incarico date da:**

**a) la mancata presentazione dell'istanza;**

**b) limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di posto.**

Avendo il ricorrente ritualmente provveduto all'inoltro dell'istanza volta all'inclusione nella II fascia GPS, appare chiaro che l'ipotesi di rinuncia che rimane da esaminare, nel caso di specie, è data eventualmente dalla mancata espressione di alcune preferenze da intendersi con riferimento alle sedi e agli insegnamenti (classi di concorso/tipologie di posto), precisando però che la mancata indicazione delle sedi, delle classi di concorso e delle tipologie di posto importi rinuncia solo in ordine alle preferenze non espresse, non, quindi, rinuncia all'incarico!

**Ebbene, nel caso di specie non si configura neppure questa seconda ipotesi di rinuncia!**

Ed infatti, dall'analisi della normativa in esame si evince che nella domanda di assegnazione delle supplenze, il candidato inserisce le proprie preferenze ai fini delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine della attività didattiche.

Gli elementi che compongono una preferenza sono: *a)* l'insegnamento (corrispondente alla c.d.c.); *b)* la sede (che può essere indicata con riferimento alla singola scuola o al Comune oppure al Distretto); *c)* il tipo di contratto (annuale o fino al termine delle attività didattiche, o su spezzone orario); *d)* il tipo di cattedra (esterna ma stesso Comune oppure esterna altro Comune); *e)* e il tipo di scuola.

La nomina è unica su una determinata scuola e per uno specifico insegnamento; quando si esprime una preferenza sintetica, la procedura



attribuisce il posto, analizzando le disponibilità sulle scuole appartenenti a quel Comune o Distretto.

Ogni preferenza non espressa rappresenta esplicita rinuncia ad essere nominato sul posto eventualmente disponibile.

Ciò posto, al fine di dimostrare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente, è opportuno esaminare la domanda presentata dal ricorrente.

Dalla sua disamina, si evince chiaramente che egli ha provveduto ad indicare correttamente, fra le 150 preferenze, l'Istituto scolastico "I.I.S. Giordano Bruno – C.M. BOIS300A", l'Istituto scolastico "G. Scarabelli – L. Ghini - C.M. BOTA03000D", nonché l'Istituto scolastico "ITC Gaetano Salvemini – C.M. BOTD080001", presso i quali sono risultati, invece, assegnati tutti docenti aventi punteggio inferiore al suo, come puntualmente descritto nella premessa fattuale, per la medesima classe di concorso (ADSS), in riferimento al medesimo posto (posto sostegno) e con la stessa tipologia di contratto (annuale/fino al termine delle attività didattiche).

Dunque sia le sedi, sia la classe di concorso, sia la tipologia di posto oggetto delle nomine in favore dei docenti trovatisi in posizione peggiore rispetto al ricorrente, sono tutte indicazioni puntualmente contenute nell'istanza presentata dallo stesso e, pertanto, è da escludere in toto anche la ricorrenza, nel caso *de quo*, della seconda ipotesi di rinuncia!

\*\*\*

Tuttavia, alla luce del fatto che il prof. Musone allo stato non è risultato assegnatario di alcuna nomina neppure per il tramite dei successivi turni di convocazione, ciò che appare stridente è l'essere stato questi illegittimamente sanzionato alla stregua di coloro che sono risultati invece **"rinunciatori"!!!**

Ebbene, nel caso di specie il ricorrente non può essere considerato tale giacché non ha mai esercitato né la rinuncia all'incarico né tantomeno ha



rinunciato alle sedi assegnate a docenti con punteggio inferiore, giacché le stesse sono state regolarmente indicate dallo stesso all'atto della domanda ed oggetto di disponibilità sin dalla data del primo bollettino!

L'illegittimità perpetrata ai danni del ricorrente è stata ancor più grave laddove si pensi che lo stesso non sia stato risultato assegnatario di alcun incarico neppure in riferimento agli ulteriori turni di nomina!

Ciò in quanto l'U.S.R. Emilia-Romagna – A.T. Bologna, relativamente ai posti residuati dai turni di nomina precedenti, invece di ricominciare da capo ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di cattedre corrispondenti alle preferenze espresse, ha erroneamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, lasciando l'odierno ricorrente totalmente pretermesso dalla procedura di reclutamento e finendo per attribuire supplenze su sedi da lui indicate in domanda a docenti collocati in posizione peggiore.

In sostanza, al ricorrente è stata applicata la sanzione della estromissione dall'intera procedura, in evidente contrasto con quanto previsto dalla normativa in materia, che prevede tale sanzione, esclusivamente, per l'ipotesi di "rinuncia all'incarico", intesa come una vera e propria forma di rinuncia in senso tecnico, ossia, di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante!

\*\*\*

Ebbene, esclusa l'applicabilità della sanzione dell'estromissione dalla procedura in esame del prof. Musone, siamo sicuramente dinanzi ad un'ipotesi di malfunzionamento del sistema informatizzato giacché, del tutto illegittimamente, l'algoritmo consegnato dal Ministero "salta" e penalizza il docente a cui non è stata assegnata alcuna cattedra, senza prevedere un suo "ripescaggio" in un successivo turno di nomina in riferimento alle disponibilità sopravvenute.



Copiosa giurisprudenza di merito ed amministrativa formatasi sul punto afferma, in maniera ormai consolidata, che l'utilizzo nell'azione amministrativa di un sistema basato sull'algoritmo non è di per sé illegittimo purché siano assicurati: - la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; - l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; - la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Lo stesso TAR Lazio – Sezione Terza Bis- con sentenza n. 10964 del 13 settembre 2019 afferma: *Qualora venga demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola, manca nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, che deve essere informata da una tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di consequenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione.*

La Sezione ritiene che nessuna particolare complessità o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece, della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale. In effetti, secondo il giudice amministrativo, gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale. **Di conseguenza, il Collegio è del parere che le procedure informatiche, anche quando pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possono mai soppiantare, sostituendola davvero a pieno,**



**l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere.**

In ogni caso, a riprova della evidente illegittimità del meccanismo informatizzato predisposto dal Ministero resistente, preme evidenziare la mancanza di pubblicazione delle disponibilità dei posti richiesti dalle Istituzioni scolastiche, prima della scelta delle c.d. "150 scuole", per cui i docenti effettuano tali scelte completamente al "buio", senza conoscere le reali disponibilità delle sedi, di conseguenza il docente che viene saltato per non aver indicato qualche sede lontana dalla propria residenza non può essere interpellato nei successivi bollettini di nomina nella specifica classe di concorso, perché il sistema li ritiene rinunciatari.

Secondo tale sistema, si sta aggirando soprattutto i diritti dei docenti inseriti in graduatoria in posizione migliore perché titolari di un maggior punteggio conseguito, frutto di enormi sacrifici, di studio ed economici, nonché espressione di una spiccata ed avanzata capacità professionale in favore di docenti con punteggio inferiore!

\*\*\*

Dunque, in ogni caso, l'attribuzione delle supplenze deve seguire l'ordine della graduatoria e tener conto del principio meritocratico, non derogabile per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A.

La deroga ai predetti principi configura la lesione di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizi ed ulteriori elementi ricollegabili a situazioni personali (ad es: riserve personali, ai fini dell'assunzione sul contingente di posti riservato, ai sensi della Legge n. 68/1999 e D.lgs. n. 66/210, art. 678 comma 9 e 1014 comma 3) o familiari, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr. *ex multis*. T.A.R. Campania – Napoli, sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

**Pertanto, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione!!!**



Ma vi è di più!

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza. 16.10.2011, n. 5611, ha ritenuto che:  
*"... il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine della graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando".*

Neppure le esigenze di speditezza e di operare in tempi rapidissimi da parte dell'Amministrazione scolastica che pretendeva, in questo modo, di avere tutti i docenti in cattedra al 1° settembre, in concomitanza con l'avvio del nuovo anno scolastico, potrebbero giammai costituire motivo atto a derogare ai principi fondamentali della procedura selettiva.

È chiara, dunque, l'illegittimità del bollettino delle nomine di cui alla nota prot. n. 11516 del 30.08.2022 (cfr. all. 6) con il quale l'U.S.R. Emilia – Romagna, A.T. Bologna ha provveduto all'assegnazione delle nomine a t.d., nella parte in cui il prof. Musone non è risultato assegnatario di alcun incarico, perché adottato in violazione dei principi costituzionali suddetti, ignorando completamente l'obbligo di procedere secondo l'ordine della graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo le preferenze espresse!

\*\*\*

In fattispecie analoga a quella in esame, il Tribunale di Velletri, sez. Lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Beatrice Marrani, ha pronunciato ordinanza di accoglimento delle doglianze paventate da un docente con ricorso ex art. 700 c.p.c. e ha così statuito: *"...è palese la violazione dei richiamati principi di imparzialità costituzionalmente garantiti posto che l'assegnazione degli incarichi in oggetto non può che essere improntata alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria. Deve quindi ritenersi che verosimilmente la pretermissione del ricorrente nel decreto nomine sia dovuto ad un errore del Sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo che ha operato un complesso*





*incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali di questi ultimi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura”.*

Il predetto Tribunale, dunque, sulla scorta di tali argomentazioni ha ordinato all’Amministrazione scolastica resistente di attribuire a parte ricorrente sui posti disponibili per il primo turno di nomina o per i successivi, tenendo presente dell’ordine di graduatoria (**ALL. 10**)

### **3. SUL PERICULUM IN MORA**

Per quanto sopra dedotto, il *fumus boni iuris* appare palese e di tutta evidenza.

Sussiste nel contempo anche il presupposto del *periculum in mora*, e dunque il rischio per il ricorrente di subire - nelle more del giudizio di merito - un danno grave ed irreparabile consistente nell’impossibilità, per quest’ultimo, di accedere, in tempi brevi, alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, che induce a chiedere all’intestato Tribunale di voler accordare la tutela cautelare richiesta con il presente ricorso.

**Nel caso di specie, infatti, ciò che appare stridente è che il ricorrente ha espresso preferenza per le sedi attribuite poi ad altri candidati con punteggio inferiore, per cui non è stato “saltato” per disponibilità in sedi da lui non indicate, ma ignorato completamente sia per il punteggio posseduto che per le sedi scelte.**

È indubbio, quindi, che il prof. Musone ha perso definitivamente ogni possibilità di conseguire incarichi di supplenza per tutto l’a.s. 2022-2023, con grave ed inevitabile pregiudizio esteso alla propria sfera personale, patrimoniale e professionale.

Sotto il profilo patrimoniale, va rilevato che il ricorrente, trasferitosi nella provincia di Bologna al solo fine di avere maggiori possibilità occupazionali, mediante attingimento dalle graduatorie del personale docente istituite in detta provincia, allo stato è disoccupato, ha 48 anni di età (è dunque altamente improbabile la propria utile collocazione in tempi ristretti in altri ambiti lavorativi) e ha investito in questo settore



sin da giovane, lontano dal proprio luogo di residenza, lontano dagli affetti e con enormi sacrifici economici.

Egli, infatti, dopo aver concluso l'ultimo contratto a termine come supplente nella scuola pubblica, allo stato percepisce unicamente **l'indennità mensile di disoccupazione (ALL. 11)**, laddove nel corso dell'anno 2021, per effetto dell'impiego a termine alle dipendenze del Ministero resistente, ha potuto dichiarare un reddito superiore ad € 14.048,00, come da dichiarazione allegata **(ALL. 12)**.

Ad aggravare la situazione economica vi è la necessità di far fronte comunque alle spese correnti ed a quelle straordinarie.

Ed infatti, si tenga presente che il prof. Musone ha stipulato un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un'automobile usata, con capitale di € 12.924,00, con rate mensili di ammontare pari ad € 245,00 cad. **(ALL. 13)**.

È di tutta evidenza, pertanto, il danno che risulterebbe arrecato alla sfera familiare-patrimoniale per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della incidentale domanda cautelare.

In disparte ciò, l'orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance* e di lesioni di diritti di natura personalistica, sia sotto il profilo delle relazioni familiari che dell'impoverimento della professionalità.

Ed infatti, il forzato collocamento a riposo rappresenta un grave ed irreparabile pregiudizio per il ricorrente, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrebbe inevitabilmente ad un decremento della propria professionalità in favore di coloro che sono stati invece risultati assegnatari di un incarico annuale a tempo determinato, pur possedendo un punteggio inferiore rispetto a quello vantato dal prof. Musone!

Si tenga conto, infatti, che i docenti "precari" collocati nella 2^ fascia delle G.P.S. e nelle correlate graduatorie di istituto, sono privi di titoli di



abilitazione all'insegnamento non avendo frequentato i relativi percorsi, e basano pertanto la loro professionalità esclusivamente sulla esperienza sul campo.

È del tutto evidente che una prolungata assenza dal lavoro ha delle notevoli ripercussioni negative sulla professionalità di tale personale (e a caduta sugli studenti), poiché le loro conoscenze didattiche e pedagogiche (specie per gli insegnanti di sostegno) hanno possibilità svilupparsi e consolidarsi solo attraverso la pratica quotidiana e nel rapporto con i discenti.

La Suprema Corte ha configurato la lesione al bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle pregresse conoscenze acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa (*cfr.* Cass. Civ. – sez lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000).

Non solo!

Il mancato conferimento dell'incarico, per questa annualità, priva il docente dell'accumulo di ulteriore punteggio derivante dal conferimento dell'incarico per l'anno scolastico 2023/2024; dunque, il danno che allo stato si realizzerebbe è destinato a spiegare i propri effetti anche per il futuro, non suscettibile pertanto di ristorazione per equivalente pecuniario atteso che, i docenti nominati in violazione dei criteri di legge acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno anche nelle graduatorie future.

\*\*\*

#### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore alle liti, nel rilevare che ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, identificati in coloro che risultano iscritti nelle Graduatorie Provinciali Incrociate per il sostegno, ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di II grado, istituite per la provincia di Bologna , aventi punteggio pari o inferiore a 34, chiede



autorizzarsi la notifica ai sensi dell'art 151 cpc, mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito Internet del Ministero dell'Istruzione e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale per la provincia di Bologna.

A tal fine, fa presente che sussistono i presupposti per derogare alle formalità ordinarie, mancando, nelle graduatorie pubblicate, qualsivoglia indicazione in ordine alla residenza e agli altri dati identificativi dei docenti, oltre che per motivi celerità e di economia processuale.

La tradizionale notifica per pubblici proclami, invero, sarebbe oltremodo onerosa e, comunque, come affermato in alcune pronunce del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, n 106 del 19-02-1990), anche inidonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino- docente, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale.

Viceversa, il sito Istituzionale del Ministero e la sede locale è costantemente seguito da tutti i candidati aspiranti alle graduatorie in quanto mezzo di comunicazione ufficiale e strumento di pubblicazione dei vari provvedimenti.

\*\*\*

Tanto premesso e ritenuto, il prof. Musone Antonio come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, allo stato

### CONCLUDE

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art 669 *sexies* c.p.c., respinta ogni avversa eccezione, Voglia così provvedere:

- valutata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, previa declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione ex art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/01 della nota prot. n. 11516 del 30.08.2022



diramata dall'U.S.R. per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Bologna, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione su posto di sostegno nell'ambito delle Graduatorie Incrociate Sostegno II fascia ADSS – sostegno scuola secondaria di II grado, istituite per la provincia di Bologna, presso una istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, tra quelle disponibili per il primo turno di nomina o per i successivi e a lui spettanti per posizione in graduatoria e, per l'effetto, fare ordine alle amministrazioni scolastiche resistenti di procedere all'immediata assegnazione allo stesso di un incarico a tempo determinato presso una istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, tra quelle disponibili per il primo turno di nomina, o per quelli successivi, e a lui spettanti per posizione in graduatoria;

- condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, al pagamento delle spese di lite, oltre Spese Generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.

### IN VIA ISTRUTTORIA

Si offrono in comunicazione, mediante produzione agli atti, copia dei seguenti provvedimenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

**ALL. 1:** Domanda prot. n. 7350531 di aggiornamento G.P.S. presentata dal ricorrente in data 25/5/2022;

**ALL. 2:** Ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022;

**ALL. 3:** Domanda prot. n. 8845995 *"Informatizzazione nomine supplenze"* del 14/08/2022;

**ALL.4:** USR Emilia-Romagna – A.T. Bologna nota prot. n. 11485 del 30/08/2022;

**ALL. 5:** Articolo *"Orizzonte Scuola"* del 13.09.2022 e del 15.09.2022;



**ALL. 6:** USR Emilia-Romagna – A.T. Bologna nota prot. n. 11516 del 30/08/2022;

**ALL. 7:** USR Emilia-Romagna – A.T. Bologna nota prot. n. 17768 del 15/12/2022;

**ALL. 8:** Istanza di accesso presentata dal ricorrente ex L. n. 241/90;

**ALL. 9:** Contratto di lavoro a t.d. prot. n. 15983 del 7/09/2021;

**ALL. 10:** Tribunale di Velletri, Sez. Lavoro ordinanza del 1/03/2022;

**ALL. 11:** Indennità NASPI;

**ALL. 12:** Mod 730 anno 2022;

**ALL. 13:** Contratto di finanziamento;

**ALL.14:** Dichiarazione di esenza dal versamento del Contributo Unificato sottoscritta dal ricorrente;

-Procura speciale.

\*\*\*

*Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego contrattualizzato ed è di valore indeterminabile. Tuttavia è esente dal relativo versamento, avendo il ricorrente documentato un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore ad € 35.240,04.*

*Salvezze tutte.*

*Bologna, data del deposito.*

*Avv. Antonio Rosario De Crescenzo*

Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avv. Antonio Rosario De Crescenzo (DCRNNR76P10B963A), difensore costituito nell'interesse di MUSONE ANTONIO (MSNNTN74R31E932F), ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9 bis e dell'art. 16 comma 3 del D.L. 179/2012, attesto che la presente copia digitale è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, R.G.n. 2470/2022.

Firmato digitalmente da

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo

